



GRUPPO ERG

**CAPITOLATO GENERALE
PER
APPALTO SERVIZI**

INDICE

	Pagina
1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE	3
2. GENERALITA' E DEFINIZIONI	3
3. NORME DI SICUREZZA	3
4. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE	3
5. DIREZIONE DEI SERVIZI	4
6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	4
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	5
8. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	5
9. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE	6
10. VARIAZIONI AI SERVIZI	6
11. RESPONSABILITA' PER L'ESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	6
12. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' SERVIZI	7
13. PAGAMENTI	7
14. TERMINI DI CONSEGNA	7
15. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE	7
16. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE	7
17. SCIOPERI	8
18. CAUSA DI FORZA MAGGIORE	8
19. PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA	8
20. INVARIABILITA' PREZZI	9
21. ASSICURAZIONE	9
22. IMPEGNO DI SEGRETEZZA	10
23. DIVIETO DI SUBAPPALTO	10
24. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	10
25. PUBBLICITA'	10
26. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE	10
27. RISOLUZIONE	11
28. RECESSO	11
29. INCEDIBILITA' DEL CREDITO	11
30. CONFLITTO DI INTERESSI	12
31. CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
32. FORO COMPETENTE	12

1. SCOPO DEL CAPITOLATO GENERALE

Il presente Capitolato costituisce parte integrante, unitamente agli altri documenti contrattuali (annesso tecnico, prezziari, specifiche, disegni, etc.) del contratto stipulato fra Committente ed Appaltatore. Le clausole in esso contenute trovano applicazione, salvo che non sia diversamente stabilito in contratto. In caso di divergenza, le clausole contenute nel contratto e i suoi allegati prevarranno su quelle del presente Capitolato Generale.

2. GENERALITA' E DEFINIZIONI

Ogni qualvolta impiegati i termini che seguono avranno il significato qui loro attribuito.

2.1 Committente:

La Società che stipula il contratto con l'Appaltatore.

2.2 Appaltatore:

L'impresa Appaltatrice incaricata dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

2.3 Rappresentante della Committente:

La persona incaricata di rappresentare la Committente come specificato all'art. 4.0.

2.4 Direttore dei servizi:

La persona in possesso delle necessarie capacità tecnico-professionali che assume, a norma delle vigenti disposizioni di legge, la funzione di Direttore dei Lavori come specificato dall'art. 5.0.

3. NORME DI SICUREZZA

Esame e conoscenza del luogo e delle condizioni di lavoro.

3.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro.

3.2 L'Appaltatore assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di leggi e regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli Stabilimenti Produttivi, Depositi e Punti Vendita della Committente che l'Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e la relativa documentazione dalla Committente medesima.

3.3 L'Appaltatore dichiara di avere già visitato le aree dove eseguirà i Servizi e di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest'ultima.

3.4 L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi elaborato dalla Committente (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs 81/08, disponibile sul sito elettronico www.erg.it e di essere stato pertanto reso edotto dei rischi esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla attività della Committente e delle eventuali attività di altre imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

3.5 Dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione del prezzo, di tutte le circostanze e rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo, assumendosi ogni onere e rischio.

4. RAPPRESENTANTE DELLA COMMITTENTE

4.1 La Committente potrà farsi rappresentare da un suo incaricato che potrà anche non far parte del proprio personale, che avrà facoltà di assistere all'esecuzione dei servizi senza manlevare, con ciò, l'Appaltatore delle proprie responsabilità.

L'incaricato della Committente avrà la facoltà di verificare il perfetto adempimento da parte dell'Appaltatore, che dovrà darne ampia dimostrazione, a tutte le prescrizioni contrattuali, e potrà rifiutare quei servizi che, a suo insindacabile giudizio, non vengono eseguiti correttamente ed a perfetta regola d'arte.

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto a rieseguire i servizi a propria cura e spese.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nei termini fissati dall'incaricato della Committente, a rieseguire i servizi contestatigli, la Committente potrà far eseguire gli stessi da altra impresa.

Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto suipotizzato saranno addebitate all'Appaltatore a deconto delle sue fatture, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

- 4.2 Il rappresentante della Committente, od altra persona a ciò incaricata, potrà accedere in qualsiasi momento e circostanza agli uffici, officine di cantiere, magazzini e/o alle officine dell'Appaltatore e dei suoi Fornitori, per effettuare tutti quei controlli ritenuti dallo stesso necessari.
- 4.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Rappresentante della Committente non avrà responsabilità alcuna nei confronti sia dell'Appaltatore, sia di qualsiasi terzo, per ogni evento o danno che potesse verificarsi nel corso o comunque in occasione e in conseguenza della esecuzione dei servizi.
Saranno del tutto escluse dai compiti del Rappresentante della Committente tutte le incombenze relative alla gestione del Cantiere, alla sorveglianza della mano d'opera e della materiale esecuzione dei servizi, incombenze tutte che sono e devono rimanere di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.

5. DIREZIONE DEI SERVIZI

- 5.1 L'Appaltatore dovrà nominare a propria cura e spese una persona in possesso delle necessarie qualifiche e capacità tecnico-professionali, che avrà il compito di sovrintendere all'organizzazione ed esecuzione dei servizi.
Il nominativo di tale persona dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Committente per iscritto.

6. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto annoverato negli altri articoli del presente Capitolato ed a quanto previsto nel testo del contratto, sarà a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in via indicativa e non esclusiva, quanto segue:

- 6.1 Le prestazioni di proprio personale tecnico e amministrativo, nonché la mano d'opera specializzata e comune per la direzione e l'esecuzione dei servizi.
- 6.2 Le prestazioni di proprio personale, degli attrezzi e degli strumenti per l'esecuzione di quanto contrattualmente previsto.
- 6.3 I costi per le assicurazioni obbligatorie di legge, nonché gli oneri retributivi per tutto il personale.
- 6.4 Le imposte, tasse, licenze e tributi connessi con il contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso.
- 6.5 Le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il personale.
- 6.6 I materiali di consumo e di apporto, gli indumenti di protezione e di sicurezza e, in genere, tutti gli attrezzi per l'esecuzione dei servizi. Il tutto in accordo alle norme di legge ed a quelle, interne, degli Stabilimenti Produttivi, Depositi, Uffici e Punti Vendita della Committente.
- 6.7 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri mezzi d'opera ed attrezzature, nonché la loro riparazione e i loro consumi (carburanti, lubrificanti, etc.).
- 6.8 Le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per i materiali, le attrezzature, le baracche e i mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento.
- 6.9 La raccolta, il trasporto e lo smaltimento, in osservanza delle vigenti leggi in materia, dei rifiuti e detriti derivanti dalla esecuzione dei servizi.

- 6.10 Qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare i servizi in perfetta sicurezza, a perfetta regola d'arte e nei termini convenuti.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- 7.1 L'Appaltatore s'impegna, rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso e/o indennizzo, a rispettare tutte le istruzioni che la Committente gli potrà dare di volta in volta, al fine di evitare intralci al regolare svolgimento di altri lavori/servizi in corso.
- 7.2 L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori.
- 7.3 L'Appaltatore si obbliga ad usare nei confronti del proprio personale un trattamento economico, normativo e previdenziale non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro e relative integrazioni.
In tutti i casi di obbligazione solidale, la Committente si riserva ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per tutte le somme eventualmente erogate ai dipendenti di quest'ultimo ovvero versate in adempimento degli obblighi a carico dello stesso in base alle normative fiscali, previdenziale e assistenziale.
- 7.4 L'Appaltatore dovrà in ogni momento, ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
- 7.5 Oltre al rispetto di tutte le vigenti norme, l'Appaltatore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti tutti i regolamenti prescritti dalla Committente in materia di sicurezza e di protezione antincendio e in genere per l'accesso ed il comportamento nei luoghi ed impianti di proprietà della Committente stessa.
- 7.6 Sarà cura dell'Appaltatore ottenere dal Rappresentante della Committente copia di tali regolamenti prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi.
- 7.7 L'Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Appalto nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti.
- 7.8 L'Appaltatore dovrà operare in modo che tutte le note (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) inviate alla Committente, come previsto in contratto e/o in ogni sua eventuale futura modifica, riflettano in modo appropriato i fatti relativi a tutte le attività e operazioni eseguite per conto della Committente sì da metterla in grado di effettuare con completezza ed accuratezza qualsiasi registrazione e documentazione.
- 7.9 Per quanto attiene all'esercizio delle attività dell'Appaltatore nell'ambito dei pontili della Committente, lo stesso dichiara di essere iscritto negli appositi registri in accordo alle disposizioni di cui all'art. n. 68 del Codice di Navigazione. Saranno a carico dell'Appaltatore spese, oneri, responsabilità e penalità per eventuali suoi inadempimenti.
- 7.10 Resta inteso che in forza del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dell'Appaltatore utilizzato nell'esecuzione dei servizi.
- 7.11 L'Appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni a persone o cose che possono derivare alla Committente o a terzi per l'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

8. ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

- 8.1 L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o macchinario da parte dell'Appaltatore, sarà a completo e

totale rischio dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08. La Committente non fornirà normalmente utensili, attrezzature e macchinari all'Appaltatore. Nel caso che, con l'autorizzazione della Committente, l'Appaltatore usi mezzi d'opera o attrezzature forniti eccezionalmente dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla norma di cui sopra.

- 8.2 Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore dovesse subire nel corso dei lavori perdite, avarie e danni di qualsiasi genere e dipendenti da qualsiasi causa, non gli sarà corrisposto alcun indennizzo da parte della Committente.

L'Appaltatore si assume pertanto i rischi e gli oneri derivanti da perdite, avarie e danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite, ai mezzi d'opera, materiali ed attrezzature.

9. ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Fatto salvo quanto dovesse essere diversamente stabilito in contratto, saranno a carico della Committente i seguenti oneri:

- 9.1 La messa a disposizione dell'acqua industriale, compatibilmente con le esigenze della Committente, dal punto dove si trova la più vicina presa.
- 9.2 La messa a disposizione dell'energia elettrica per forza motrice e luce, che sarà fornita alla presa più vicina.
- 9.3 Eventuali limitazioni e/o sospensioni di erogazione non daranno diritto a richieste, da parte dell'Appaltatore, di compensi aggiuntivi o indennizzi.
Quanto sopra nel caso in cui ciò si renda necessario per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

10. VARIAZIONI AI SERVIZI

- 10.1 Entro i termini di ultimazione fissati dal contratto e/o comunque prima dell'accettazione dei servizi, la Committente avrà il diritto di richiedere, e l'Appaltatore si obbliga ad eseguire, varianti in aggiunta o in detrazione ai servizi previsti.

- 10.2 A seguito di una richiesta di variante, l'Appaltatore preparerà e sottoporrà prontamente al Rappresentante della Committente un estimativo dettagliato del suo proposto aumento o diminuzione netti dell'importo dell'Appalto per effettuare la variante richiesta, basandosi sugli eventuali prezziari allegati al contratto. Dopo che la Committente e l'Appaltatore avranno raggiunto un accordo sull'entità del corrispettivo a seguito della variante, sarà autorizzata l'esecuzione della variante stessa mediante l'emissione di una "modifica" al contratto.

Saranno riconosciute valide solamente le variazioni che risultano da ordini scritti.

Se tali ordini non indicheranno modifiche dei termini di ultimazione servizi, si intenderà che essi saranno da eseguire nel tempo originariamente assegnato per l'esecuzione di quanto previsto contrattualmente. La Committente si riserva, nel corso dei servizi, di richiedere all'Appaltatore e di concordare variazioni in più o meno ai tempi di esecuzione previsti dal programma inizialmente stabilito, senza che da ciò l'Appaltatore tragga diritto per aumento dei costi unitari, o per richiesta di riconoscimenti di maggiori oneri, salvo quanto eventualmente previsto nel contratto stesso.

Inoltre, in relazione a quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore dichiara irrevocabilmente di rinunciare all'eventuale applicazione dell'art. 1661 del Codice Civile.

11. RESPONSABILITA' PER L'ESATTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni, oggetto del contratto, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo i dettami della buona tecnica. Esse dovranno rispondere allo scopo per cui sono state previste, in conformità alle istruzioni tecniche impartite dalla Committente.

Eventuali inconvenienti e/o difetti, dovranno essere eliminati tempestivamente a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le richieste della Committente.

Qualora l'Appaltatore non rimediasse tempestivamente agli inconvenienti e/o difetti riscontrati, potrà provvedere la Committente. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla

ritardata utilizzazione delle opere coinvolte nei servizi ordinati.

12. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E CONTABILITA' SERVIZI

I corrispettivi per l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto e le modalità di contabilizzazione degli stessi saranno quelli riportati nel testo contrattuale.

13. PAGAMENTI

Le modalità di pagamento saranno quelle riportate nel contratto.

14. TERMINI DI CONSEGNA

14.1 L'Appaltatore s'impegna a sottoporre alla Committente, per l'approvazione, un programma idoneo a garantire l'ultimazione dei servizi nel rispetto del termine di consegna stabilito in contratto.

14.2 Il programma approvato dalla Committente è vincolante per l'Appaltatore.

14.3 L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma è elemento essenziale dell'ordine. Conseguentemente dovrà mantenere per tutta la durata dei servizi una adeguata organizzazione, atta a garantire il completamento dei servizi stessi nella piena osservanza di detto programma.

14.4 Qualora i servizi dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporare una parte degli stessi per affidarla a terzi, previa una verifica delle attività eseguite.

14.5 Detta verifica dovrà dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento dei servizi eseguiti.

14.6 Le maggiori spese che la Committente dovesse sostenere in dipendenza di quanto previsto ai due paragrafi precedenti, saranno addebitati all'Appaltatore, deducendole dal corrispettivo complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni che la Committente dovesse subire.

15. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE

15.1 Eventuali ritardi dei servizi, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di ultimazione, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli effetti indotti.

15.2 Qualora si verificassero, a giudizio dell'Appaltatore, le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, lo stesso dovrà, entro otto giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza da ogni suo diritto, darne comunicazione scritta alla Committente, la quale esprimerà, pure per iscritto, il proprio giudizio al riguardo.

15.3 In caso di accoglimento, totale o parziale, da parte della Committente, dei motivi adottati dall'Appaltatore, i nuovi termini di ultimazione verranno fissati per iscritto.

15.4 Per quanto suesposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi.

16. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI SERVIZI SU RICHIESTA DELLA COMMITTENTE

16.1 La Committente ha la facoltà di differire la data di inizio dei servizi. Inoltre, ha la facoltà di ordinare la sospensione totale o parziale dei servizi per i periodi di tempo che riterrà opportuni.

16.2 L'Appaltatore avrà il diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei servizi pari alla durata del differimento e/o sospensione, senza computare gli effetti indotti. L'Appaltatore non avrà invece diritto né a

compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura.

17. SCIOPERI

Nel caso di sciopero cui aderisca il personale dell'Appaltatore, questi ne garantirà l'immediato allontanamento dai luoghi dove viene prestato il servizio, ferme restando, in ogni caso, le proprie responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o cose verificatesi a seguito o comunque nel periodo di interruzione delle attività o della mancata sorveglianza dell'eventuale cantiere o dell'abbandono dei mezzi di lavoro.

18. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 18.1 Costituiscono causa di forza maggiore esclusivamente gli eventi di carattere accidentale ed eccezionale, quali scoppi, incendi, alluvioni, ecc., che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo.
- 18.2 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di esecuzione/ultimazione, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di esecuzione/ultimazione, senza mai computare gli effetti indotti.
- 18.3 L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovrà essere tempestivamente notificato alla Committente e la loro durata dovrà essere certificata dagli Enti competenti.
- 18.4 Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.
- 18.5 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata dei servizi, né per la eventuale perdita delle attrezzature, né per il fermo di cantiere, né per qualsivoglia altro titolo.
- 18.6 Gli scioperi aziendali non costituiscono causa di forza maggiore.
- 18.7 Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 giorni la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto a fare tutto il necessario per ridurre gli effetti dannosi indotti alla Committente dall'evento/i di forza maggiore.

19. PENALITA' PER RITARDATA CONSEGNA

- 19.1 Salvo quanto diversamente previsto in contratto, qualora l'Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali di ultimazione dei servizi, sia dell'intera opera che delle singole parti di essa, verranno applicate a carico dello stesso le penali indicate nel contratto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente a causa del ritardo.
- 19.2 Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato dall'Appaltatore a prima e semplice richiesta della Committente, che potrà trattenere dalle somme comunque dovute all'Appaltatore, quelle ad essa spettanti a titolo di penale, con la facoltà anche di ottenerle escutendo l'eventuale fidejussione che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso.
- 19.3 Qualora, per motivi imputabili all'Appaltatore, trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penalità stabilita, i servizi non fossero ancora ultimati, la Committente avrà la facoltà insindacabile di risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.
- 19.4 La Committente si riserva il diritto di trattenere dalle fatture dell'Appaltatore gli importi relativi alle penali già maturate.

20. INVARIABILITA' PREZZI

- 20.1 Salvo esplicita e diversa pattuizione, i prezzi e le tariffe, pattuiti a titolo di corrispettivo, resteranno fissi e invariabili, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'Appaltatore. Pertanto non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
- 20.2 Qualora l'ordine preveda esplicitamente la revisione dei prezzi contrattuali, la parte che intende avvalersene dovrà comunicare la propria richiesta entro e non oltre 2 mesi dalla data in cui si siano verificati i presupposti che legittimano la parte stessa alla richiesta revisione, pena la decadenza dalla facoltà di avvalersi di tale diritto.
- 20.3 Le richieste di revisione dei prezzi da parte dell'Appaltatore dovranno essere notificate alla Committente mediante lettera raccomandata A.R. e dovranno essere accompagnate dalla documentazione ufficiale necessaria a comprovare l'avvenuta variazione e l'entità della stessa.
- 20.4 La revisione dei prezzi sarà concessa soltanto per quella parte di servizi non ancora eseguiti al momento in cui si è verificata la variazione. Per la determinazione di tali servizi farà fede la documentazione contabile.
- 20.5 Eventuali prolungamenti del termine contrattuale di esecuzione/ultimazione servizi per cause imputabili all'Appaltatore, o per cause di forza maggiore, non daranno diritto allo stesso di avanzare alcuna richiesta a titolo di revisione prezzi o ad altro titolo, per il periodo del prolungamento.
- 20.6 La contabilizzazione della revisione prezzi, relativa a tutti i servizi svolti a fronte dell'ordine, sarà unica e verrà effettuata al termine dei servizi stessi.

21. ASSICURAZIONE

- 21.1 L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.
- 21.2 L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa per tutti i danni a persone, nonché a beni della Committente e/o di terzi, che possano essere causati dalla circolazione e/o dall'uso dei mezzi impiegati.
- 21.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a stipulare una polizza di assicurazione con congruo massimale che copra tutti i danni alle cose, anche della Committente, ed una polizza per tutti i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con congruo massimale, per danni a persone e/o cose che comunque possano essere cagionati durante o in dipendenza delle attività oggetto del contratto.
Ai fini della copertura Responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Terzi Appaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.
- 21.4 Le polizze di cui ai precedenti paragrafi 21.2 e 21.3 dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R..
- 21.5 La Committente avrà facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, delle polizze di cui al presente articolo.
- 21.6 Fermi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, in ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

22. IMPEGNO DI SEGRETEZZA

- 22.1 L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo per motivi che non siano strettamente attinenti all'esecuzione dei servizi le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che venissero messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dei servizi.
- 22.2 L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante senza alcun limite di tempo.
- 22.3 In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a questa dovessero derivare.
- 22.4 L'Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti della Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari, e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti

23. DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 23.1 E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, affidare a terzi l'esecuzione totale dei servizi assunti. E' altresì vietato, pena la risoluzione del contratto e la rifusione alla Committente di ogni danno e spesa, l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte dei servizi assunti senza esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale caso è fatto comunque divieto per l'impresa subappaltatrice procedere a sua volta al subappalto di tale parte dei servizi.
- 23.2 La domanda, formulata per iscritto, con la quale l'Appaltatore richiede alla Committente l'autorizzazione ad affidare in sub appalto a terzi l'esecuzione di parte dei servizi, con la chiara indicazione del tipo e dell'entità degli stessi, dovrà essere, pena il rigetto della domanda stessa, corredata da copia delle visure camerali riportanti assetto proprietario della società o delle società a cui si propone di affidare in sub appalto i suddetti servizi.
- 23.3 Nonostante l'eventuale rilascio da parte della Committente dell'autorizzazione ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte dei servizi a terzi, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per la loro esatta esecuzione e, comunque, per tutte le obbligazioni assunte.
- 23.4 In caso di subappalto, alle condizioni e con le limitazioni sopra specificate, l'Appaltatore si impegna a che il subappaltatore assuma nei confronti dei propri dipendenti obblighi e oneri corrispondenti a quelli assunti dall'Appaltatore con il Committente, in particolare per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché la normativa assicurativa, contributiva e contrattuale.

24. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra Appaltatore e Committente relative all'Appalto (inizio, sospensione, ripresa, ultimazione, verifica, presa in consegna dei servizi) dovranno essere effettuate per iscritto. Nel caso l'Appaltatore aderisca al servizio di scambio di documenti del portale I-Faber S.p.A., l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere il documento, emesso dalla società I-Faber S.p.A., denominato "Regolamento del servizio lcity.collaboration" e il documento emesso dalla Committente denominato "Regolamento di adesione al progetto automazione ciclo passivo" ed a osservarne i relativi termini e condizioni.

25. PUBBLICITA'

E' fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione dei servizi, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli stessi o alle installazioni della Committente, senza espressa autorizzazione scritta della Committente stessa.

26. BREVETTI O MARCHI E LICENZE RELATIVE

La Committente non avrà alcuna responsabilità, e pertanto l'Appaltatore manleverà la Committente da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione di materiali,

macchinari, o ai metodi di lavoro impiegati. Sull'Appaltatore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze.

27. RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine anticipato in altre disposizioni del contratto, la Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456, nei casi di seguito elencati:

- 27.1 L'Appaltatore non inizi i servizi entro la data stabilita nel contratto o nei singoli ordini di consegna, ovvero non li completi, per cause ad esso imputabili, nei termini di tempo concordati.
- 27.2 L'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti.
- 27.3 L'Appaltatore ceda il contratto a terzi senza il consenso scritto della Committente o subappalti qualsiasi parte delle attività senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente;
- 27.4 L'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 27.5 L'Appaltatore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;
- 27.6 L'Appaltatore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- 27.7 L'Appaltatore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
- 27.8 L'Appaltatore venga sottoposto ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge, o, ancora, si possa presumere, sulla base di indizi univoci, che stia per essere sottoposto a tali procedure; l'Appaltatore sia stato posto in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposto a tale procedura;
- 27.9 La persistenza di eventi di forza maggiore per un periodo superiore ai trenta (30) giorni;
- 27.10 Le certificazioni esibite o prodotte dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del contratto o della sua esecuzione risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari
- 27.11 Il venir meno di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del contratto. In tutti i casi sopra elencati ad eccezione di quelli previsti nei paragrafi 27.8 e 27.9, la Committente potrà inoltre avvalersi della procedura prevista dall'art. 1454 C.C., intimando all'Appaltatore, per iscritto, di porre rimedio ai fatti contestati entro il termine che la Committente stessa riterrà opportuno, e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto periodo, il contratto dovrà intendersi risolto e la Committente avrà diritto al risarcimento dei danni che l'Appaltatore dovrà pagare entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa nota di addebito.

28. RECESSO

La Committente ha la facoltà di recesso in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite. Nessun maggior compenso e/o indennità né per mancato guadagno né ad altro titolo spetteranno all'Appaltatore per il servizio appaltato e non eseguito a seguito del recesso.

29. INCEDIBILITA' DEL CREDITO

E' in generale esclusa, ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante all'Appaltatore per i servizi in oggetto del contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti della Committente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte dell'Appaltatore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione al pagamento.

La Committente si riserva, in casi particolari, di autorizzare la cessione dei crediti a istituti bancari di suo

gradimento.

Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata a tutti i crediti derivanti da contratti di appalto in essere con l'Appaltatore.

L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della Committente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

30. CONFLITTO DI INTERESSI

Nessun agente o dipendente dell'Appaltatore potrà dare alla Committente o suoi agenti o dipendenti, né ricevere dalla Committente o suoi agenti o dipendenti, in relazione al contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo costo o valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti della Committente o di società appartenenti allo stesso Gruppo. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Committente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto.

Personale autorizzato dalla Committente potrà effettuare ispezioni contabili presso l'Appaltatore al solo scopo di stabilire se la presente clausola è stata rispettata.

31. CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice etico del gruppo Erg e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Si impegna, pertanto, a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della società ai sensi del D.lgs 231/01.

La Committente, in aggiunta a quanto stabilito al punto 28.0, avrà facoltà di risolvere il contratto anche per qualsivoglia violazione/inosservanza anche parziale dei principi enunciati nel Codice Etico.

32. FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto sarà quello della sede legale della Committente al momento in cui la controversia venisse portata in giudizio.